



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 aprile 2013, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere relatore
Dott. Giampiero PIZZICONI	Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n.14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, come modificato con delibera n. 229 del Consiglio di Presidenza in data 19 giugno 2008, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento*

*degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre, n. 213;*

Vista la L.R. del Veneto 27 novembre 1984, n. 56;

Visto, in particolare il comma 11 dell’art. 1 della legge 213/2012;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.12/SEZAUT/2013;

Uditi i relatori, Consigliere Diana Calaciura Traina e Referendario Francesca Dimita.

### **FATTO**

In data 17 aprile 2013, sono pervenuti a questa Sezione Regionale di Controllo i rendiconti dei gruppi del Consiglio Regionale, trasmessi in ossequio all’articolo 1, commi 9 e ss., della Legge 7 dicembre 2012, n.213.

In particolare, il comma 11, prevede che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite, formalizza appositi rilievi da comunicare - sempre nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente della regione, affinché si provveda alla relativa regolarizzazione.

Nella specie, tutti i rendiconti trasmessi sono risultati sprovvisti di qualsivoglia documentazione giustificativa, sì da rendere necessaria la formulazione di una richiesta di regolarizzazione documentale, ai sensi e per gli effetti della disposizione appena richiamata.

### **DIRITTO**

Come ricordato in premessa, l’articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle competenti Sezioni

regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi del Consiglio Regionale.

La norma ha procedimentalizzato tale controllo: il rendiconto, trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e da questi al Presidente della Regione, deve essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; il controllo deve essere esercitato nei successivi trenta giorni, sfociando in una delibera, trasmessa al Presidente della Regione e, attraverso questi, al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

La perentorietà di tale ultimo termine si desume dalla previsione dell'approvazione tacita del rendiconto, in assenza di una pronuncia esplicita nei trenta giorni successivi.

Nell'ipotesi in cui il rendiconto, o la documentazione a corredo, non siano conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale trasmette al Presidente della Regione, con sospensione del termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione, affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando, a sua volta, un termine non superiore a trenta giorni.

L'ambito di operatività del "nuovo" controllo intestato alla Corte dei conti si evince con chiarezza dal disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Le menzionate disposizioni, infatti, individuano il contenuto del rendiconto di esercizio annuale, prevedendo l'obbligo della documentazione a corredo e le modalità di rendicontazione (demandate alle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato – Regioni).

La Sezione delle Autonomie – con argomentazioni che questa Sezione condivide – nella deliberazione n. 12/2013/AUT, ha escluso, tuttavia,

che le prescrizioni da ultimo introdotte dal D.P.C.M. 21.12.2012 (*"Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali"*) possano applicarsi, *ratione temporis*, all'attività di rendicontazione afferente l'esercizio 2012, dovendo trovare applicazione solo a partire dall'esercizio 2013.

Il controllo sui rendiconti del 2012, dunque, assumerà, quale parametro essenziale di riferimento, la normativa regionale allora in vigore e, nella specie, la L.R. del Veneto 27 novembre 1984, n. 56, e successive modificazioni, la relativa delibera di attuazione dell'Ufficio di Presidenza nonché il Regolamento Interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale del Veneto del 25 giugno 2008.

Resta, comunque, impregiudicato l'accertamento dell'inerenza all'attività istituzionale dei Gruppi consiliari di ogni spesa sostenuta, quale parametro imprescindibile ai fini della verifica della regolarità contabile e della rispondenza della gestione alle regole vigenti nel 2012, anche in ossequio alla normativa regionale (art. 4 L.R. 56/84).

Sulla scorta di tali considerazioni, la Sezione ha proceduto all'esame dei rendiconti trasmessi, riscontrando, preliminarmente, la carenza assoluta di documentazione a corredo ed, in particolare, delle c.d. "pezze giustificative", espressamente menzionate nell'art. 45, comma 4, del citato Regolamento Interno del Consiglio (*"Il medesimo riscontro di corrispondenza contabile con gli importi erogati viene effettuato sui rendiconti del Gruppi Consiliari per le somme assegnate, ai sensi della vigente legislazione regionale. Le relative pezze giustificative sono conservate presso la sede del Gruppo Consiliare a disposizione dei Revisori dei Conti"*).

La Sezione, pertanto, reputa necessario il "completamento" della documentazione prodotta, attraverso il deposito, in copia conforme, di

tutte "le pezze giustificative" delle spese effettuate dai singoli Gruppi consiliari, così come rappresentate nei rendiconti trasmessi, formulando nel contempo, senza alcuna pretesa di esaustività e fatta salva ogni ulteriore valutazione, alcune indicazioni generali in ordine alla natura ed alle caratteristiche della documentazione medesima.

In linea generale, con riferimento ad ogni tipologia di spesa, la documentazione giustificativa, oltre ad essere presente e leggibile, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, con l'indicazione dell'occasione, delle circostanze e della finalità per le quali è stata effettuata.

In particolare, a titolo meramente orientativo:

- per le spese di acquisto di giornali e di riviste, devono essere specificate le pubblicazioni acquistate;
- per quanto concerne i libri, devono essere indicati titolo ed autore di ciascuno e, in caso di eventuali acquisti plurimi del medesimo volume, dalla documentazione giustificativa deve emergere il numero di copie acquistate;
- per quanto concerne i rimborsi a piè di lista in favore dei Consiglieri, gli stessi devono essere corredati, laddove previsto (periodo di vigenza dell'art. 5, L.R. n. 56/84, ante modifica ad opera della L.R. 13 gennaio 2012 n. 4), dall'autorizzazione del Gruppo alla partecipazione alle attività di cui all'art. 3 della L.R. n. 56/84;
- dalla documentazione giustificativa della singola spesa, inoltre, deve risultare l'occasione della spesa medesima nonché gli elementi necessari ad evidenziarne l'inerenza all'attività del Gruppo (anche ove imputabile al singolo consigliere);
- in ordine alle spese per consulenze, la documentazione a supporto deve consentire l'individuazione del destinatario dell'incarico, dell'oggetto della consulenza e del fine istituzionale perseguito;

- in merito alle spese per convegni e manifestazioni, la documentazione giustificativa deve essere analitica (relativa, cioè, a ciascun convegno/manifestazione e per ciascuna spesa ad esso riconducibile), ai fini dell'accertamento del nesso con le attività istituzionali.

**P.Q.M.**

La Sezione Regionale di Controllo per il Veneto dispone la comunicazione delle sopraesposte osservazioni, formulate ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, e assegna il termine di giorni trenta per la regolarizzazione dei rendiconti, secondo le modalità dianzi indicate.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2013.

Il Presidente

f.to dott. Claudio Iafolla

I relatori

f.to dott.ssa Diana Calaciura

f.to dott.ssa Francesca Dimita

Depositato in Segreteria il 29/04/2013

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)